Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — Roma - Lunedì, 20 febbraio 1928 - Anno VI — Numero 42

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 566.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2807.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti « S. Gualtiero », in Lodi, alle pubbliche scuole elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto dei sordomuti « S. Gualtiero » in Lodi si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto dei sordomuti « S. Gualtiero » in Lodi è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 154. — SIROVICH.

Convenzione.

Fra i sottoscritti cav. Mario Cardinale ff. di provveditore agli studi per la Lombardia, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, e il sig. geometra Cesare Cavallo, presidente dell'Istituto « S. Gualtiero » di Lodi per sordomuti, si è convenuto quanto segue:

1° L'Istituto dei sordomuti « S. Gualtiero » di Lodi si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 56 fanciulli d'ambo i sessi in età dell'obbligo scolastico;

2° L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti;

3° L'Istituto si obbliga ad impartire l'istruzione ai sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. Al detto personale sarà corrisposto lo stipendio minimo legale degli insegnanti elementari. L'Istituto, in corrispondenza dei vantaggi della vita interna che possa accordare al personale insegnante, ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente.

L'Istituto si obbliga inoltre di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria. A questo e al personale assistente, regolarmente assunto in tale qualifica, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse dell'Istituto stesso, tenendo per quanto sia possibile nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente personale assistente dei ruoli statali;

4° Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto suddetto come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso a tutti gli effetti l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti;

5° Il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento per le scuole, si obbliga ad un concorso di L. 8400 annue.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

6° La presente convenzione andrà in vigore alla data del Regio decreto che riconosce come pubbliche le scuole dell'Istituto.

Milano, 31 agosto 1926.

Per il Regio provveditore agli studi:
MARIO CARDINALE.

Il presidente dell'Istituto:
CESARE CAVALLO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 567.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 145.

Equiparazione dell'Istituto dei sordomuti « Pavoni », in Brescia, alle pubbliche scuole elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto dei sordomuti « Pavoni » in Brescia si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto dei sordomuti « Pavoni » in Brescia è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 152. — SIROVICH.

Convenzione.

L'anno 1927 in questo dì 1° giugno:

Fra i sottoscritti comm. dott. Riccardo Truffi, Regio provveditore agli studi di Milano, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, e il cav. ing. Giovanni Soncini, presidente dell'Istituto « Pavoni » di Brescia, si è convenuto quanto segue:

1° Il Pio istituto « Pavoni » dei sordomuti di Brescia si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 57 fanciulli sordomuti in età dell'obbligo scolastico;

2° L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi dell'istruzione dei sordomuti;

3° L'Istituto stesso si obbliga ad impartire l'istruzione elementare ai sordomuti in esso accolti mediante proprio personale abilitato ai sensi di legge, in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso.

Al detto personale corrisponderà lo stipendio pari al minimo legale per gli insegnanti elementari, detratta una quota corrispondente agli utili della vita interna.

L'Istituto inoltre si obbliga di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria.

A questo personale assistente, regolarmente assunto in tale qualifica, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenendo possibilmente conto del trattamento fatto agli insegnanti elementari e al personale corrispondente dei ruoli statali;

4° Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto « Pavoni » dei sordomuti come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti accolti;

5° Il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, e in modo particolare per i servizi scolastici, si obbliga ad un concorso di L. 14,200 annue, pagabili in due rate;

6° Il numero dei fanciulli da istruirsi nell'Istituto dei sordomuti « Pavoni » sarà portato dal numero attuale a quello di 57;

7° La presente convenzione ha la durata di un quinquennio, si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza, ed entrerà in vigore dalla data del Regio decreto col quale l'Istituto dei sordomuti sarà dichiarato pubblica scuola per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Resta integra al Ministero la facoltà di denuncia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

Il Regio provveditore:
RICCARDO TRUFFI.

Il presidente:
Ing. GIOVANNI SONCINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 568.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 155.

Disposizioni concernenti il personale tecnico e scientifico di gruppo A del ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduti i Nostri decreti 31 dicembre 1923, n. 3164; 4 maggio 1925, n. 604; 7 agosto 1925, n. 1649; 4 settembre 1925,

n. 2336; 7 gennaio 1926, n. 133; 16 settembre 1926, n. 1738; 25 novembre 1926, n. 2172, e 30 giugno 1927, n. 1735;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo del personale tecnico e scientifico di gruppo A del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, compreso nella tabella A annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e modificato con i Regi decreti 4 maggio 1925, n. 604, 7 agosto 1925, n. 1649, 4 settembre 1925, n. 2336 (art. 5), 7 gennaio 1926, n. 133 (art. 2), 16 settembre 1926, n. 1738, 25 novembre 1926, numero 2172, e 30 giugno 1927, n. 1735, è sostituito dal seguente ruolo:

Grado gerarchico	DENOMINAZIONE DEL GRADO	Numero dei posti
5°	Soprintendenti di 1ª classe. . .	7
6°	Soprintendenti di 2ª classe. . .	20
7°	Direttori di 1ª classe	14 più 1 in soprannumero
8°	Direttori di 2ª classe	26
9°	Ispettori	44 più 1 in soprannumero
10°	Ispettori aggiunti	
9°	Architetti	28
10°	Architetti aggiunti.	
		139 più 2

La tabella C annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3164, è modificata nella parte 1ª per quanto riguarda i gradi 7° e 8° nel modo seguente:

Grado 7°: Direttori di 1ª classe (anzichè: direttori).

Grado 8°: Direttori di 2ª classe (anzichè: ispettori principali ed architetti principali).

Art. 2.

L'art. 18 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni al grado di soprintendente di 1ª classe sono conferite a funzionari del grado inferiore, su parere del Consiglio d'amministrazione, col criterio del merito comparativo.

« Le promozioni al grado di soprintendente di 2ª classe sono conferite in seguito a concorso per titoli, al quale possono partecipare i direttori di 1ª classe che abbiano compiuto in tale grado almeno tre anni di effettivo servizio.

« Le promozioni al grado di direttore di 1ª classe sono conferite, su parere del Consiglio d'amministrazione, col criterio del merito comparativo a funzionari del grado inferiore che abbiano compiuto in tale grado almeno tre anni di effettivo servizio.

« Le promozioni al grado di direttori di 2ª classe sono conferite in seguito a concorso per titoli al quale possono partecipare gli ispettori e gli architetti.

« Le promozioni al grado di ispettore e di architetto sono conferite per anzianità congiunta al merito, su parere del Consiglio d'amministrazione, rispettivamente agli ispettori aggiunti ed agli architetti aggiunti che abbiano compiuto, nel rispettivo grado, due anni di effettivo servizio. Coloro che siano giudicati non meritevoli di tale promozione, cessano di far parte dell'Amministrazione ».

Art. 3.

Gli attuali ispettori principali ed architetti principali sono collocati nel grado di direttore di 2ª classe ed intercalati fra loro secondo l'ordine d'anzianità.

Essi conservano l'anzianità di grado e l'anzianità ai fini economici che avevano rispettivamente nei gradi di ispettore principale e di architetto principale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 162. — CASATI.

Numero di pubblicazione 569.

REGIO DECRETO 19 gennaio 1928, n. 144.

Equiparazione del Regio educatorio per sordomuti di Modena alle pubbliche scuole elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che il Regio educatorio dei sordomuti di Modena si trova nelle condizioni d'idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio educatorio per sordomuti di Modena è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 151. — SIROVICH.

Convenzione.

Fra i sottoscritti:

Regio provveditore agli studi di Bologna, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione secondo l'autorizzazione in data 4 giugno 1927 - Anno V -, e Regio commissario del Regio educatorio dei sordomuti di Modena si è convenuto quanto segue:

1° Il Regio educatorio si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 20 fanciulli sordomuti in età dell'obbligo scolastico, numero aumentabile in seguito ad accordo delle due parti anche in corso del quinquennio;

2° Il Regio educatorio si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti;

3° Il Regio educatorio si obbliga ad impartire la istruzione elementare ai sordomuti in esso accolti mediante proprio personale abilitato ai sensi di legge, in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. Al detto personale corrisponderà lo stipendio pari al minimo legale per gli insegnanti elementari, detratta una quota corrispondente agli utili della vita interna.

Il Regio educatorio inoltre si obbliga di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria.

A questo personale assistente, regolarmente assunto in tale qualifica, sarà corrisposto dall'Educatorio un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Educatorio stesso, tenendo possibilmente conto del trattamento fatto agli insegnanti elementari e al personale corrispondente dei ruoli statali;

4° Il Ministero della pubblica istruzione riconosce il Regio educatorio di Modena come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso a tutti gli effetti l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti accolti;

5° Il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di aiutare l'Educatorio nelle spese di mantenimento, in modo particolare per i servizi scolastici, si obbliga ad un concorso di lire diecimila annue pagabili in due rate;

6° Il numero dei fanciulli da istruirsi nel Regio educatorio dei sordomuti di Modena sarà portato dal numero attuale a quello di ventidue;

7° La presente convenzione ha la durata di un quinquennio, si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza, ed entrerà in vigore dalla data del Regio decreto col quale il Regio educatorio dei sordomuti sarà dichiarato pubblica scuola per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Resta integra al Ministero la facoltà di denuncia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

Bologna, addì 4 giugno 1927 - Anno V

Il Regio provveditore agli studi:
GIOVANNI CROCIONI.

Il Regio commissario:
ERNESTO BARILLI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 570.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 156.

Autorizzazione al comune di Magré a modificare la propria denominazione in quella di « Magré Vicentino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la istanza 29 dicembre 1927 con cui il podestà di Magré, in esecuzione della propria deliberazione in data 24 settembre 1927, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di Magré Vicentino;

Udito il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Vicenza, con deliberazione in data 13 ottobre 1927, con i poteri del Consiglio provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Magré, in provincia di Vicenza, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Magré Vicentino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 163. — CASATI.

Numero di pubblicazione 571.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 157.

Riunione dei comuni di Abbadia sopra Adda e Linzanico in un unico Comune denominato « Abbadia Lariana ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Abbadia sopra Adda e Linzanico, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Abbadia Lariana » con la sede municipale ad Abbadia.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 164. — CASATI.

Numero di pubblicazione 572.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 158.

Aggregazione dei comuni di Scapoli e Rocchetta a Volturno a quello di Colli a Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Scapoli e Rocchetta a Volturno sono aggregati a quello di Colli a Volturno.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 165. — CASATI.

Numero di pubblicazione 573.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 159.

Autorizzazione al comune di Ziano a modificare la propria denominazione in quella di « Ziano Piacentino ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Veduta l'istanza 9 gennaio c. a. con cui il podestà di Ziano, in esecuzione della propria deliberazione in data 4 ottobre 1927, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Ziano Piacentino »;
Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Piacenza, coi poteri del Consiglio, con deliberazione in data 22 ottobre 1927;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ziano, in provincia di Piacenza, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Ziano Piacentino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 166. — CASATI.

Numero di pubblicazione 574.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1928, n. 163.

Riconoscimento, come Regio istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dell'Accademia di belle arti di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3123, e 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riconoscere e costituire in Regio istituto d'arte i corsi d'arte applicata esistenti nell'Accademia di belle arti di Perugia in tempo utile per l'anno scolastico 1927-1928;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I corsi d'arte applicata dell'Accademia di belle arti di Perugia sono riconosciuti ed ordinati come Regio istituto d'arte a partire dal 1° novembre 1927.

Art. 2.

Il contributo dello Stato per il mantenimento dell'Istituto è fissato in misura di annue L. 150,000 e in ogni caso non oltre i tre quarti della spesa totale; i contributi degli altri enti concorrenti saranno determinati nel decreto Reale da emanarsi per l'approvazione dello statuto e non potranno complessivamente essere inferiori alla quarta parte della spesa totale.
Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni occorrenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad assumere in servizio stabile a posti di ruolo del Regio istituto

d'arte di Perugia il personale già in servizio per i corsi d'arte applicata nell'Accademia di belle arti.

Art. 4.

Nello statuto, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per le finanze, saranno anche contenute le disposizioni complementari e speciali occorrenti per disciplinare il coordinamento fra il Regio istituto d'arte e l'Accademia di belle arti di Perugia ed ogni altro rapporto attinente al riconoscimento ed al funzionamento dell'Istituto.

Art. 5.

Gli esami superati e i titoli conseguiti nei corsi d'arte applicata dell'Accademia di belle arti di Perugia, con la denominazione di Istituto d'arte, durante gli anni scolastici 1925-1926 e 1926-1927 sono validi alla pari degli esami superati e dei titoli rilasciati dai Regi istituti d'arte.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 171. — CASATI.

Numero di pubblicazione 575.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 160.

Riunione dei comuni di Almese, Rivera e Villar Dora in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Almese ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Almese, Rivera e Villar Dora, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Almese ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 167. — CASATI.

Numero di pubblicazione 576.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 161.

Riunione dei comuni di Cipressa, Costarainera e Lingueglietta in un unico Comune denominato « Cipressa ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cipressa, Costarainera e Lingueglietta, in provincia di Imperia, sono riuniti in unico Comune denominato « Cipressa ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 269, *foglio* 168. — CASATI.

Numero di pubblicazione 577.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1928, n. 164.

Nuova proroga dei termini per l'applicazione del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e motorista navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile del Regno ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;

Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153;

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1955;

Vista la legge 10 dicembre 1925, n. 2302;

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216;

Ritenuto che il contingente di coloro che frequentarono i corsi presso le scuole istituite per macchinisti di motonavi e per motoristi navali non è ancora numericamente sufficiente per far fronte ai bisogni della marina mercantile italiana, in rapporto all'intenso sviluppo assunto dall'impiego di motonavi;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la marina e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato al 1° gennaio 1929 il termine per la obbligatorietà dei gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale previsto dall'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2302.

Art. 2.

Il presente decreto, che è applicabile anche ai territori annessi al Regno, ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 179. — CASATI.

Numero di pubblicazione 578.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 154.

Fusione del Monte di pietà di Cividale del Friuli con la Cassa di risparmio di Udine.

N. 154. R. decreto 12 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Monte di pietà di Cividale del Friuli viene fuso con la Cassa di risparmio di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 579.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 146.

Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 146. R. decreto 26 gennaio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Firenze viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dall'on. senatore prof. Domenico Comparetti e consistente nella di lui biblioteca privata.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928.

Nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;

Veduti i Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1396, e 12 agosto 1927, n. 1767, che portano modificazioni alla legge precitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I signori cav. uff. prof. Rinaldo Binaghi e marchese avvocato Vittorio Quesada sono, rispettivamente, nominati presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Cagliari, per il quadriennio 1° gennaio 1928-31 dicembre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1928.

Scioglimento del Direttorio del Sindacato avvocati e procuratori del distretto della Corte d'appello di Palermo e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Presa in esame la situazione del Direttorio del Sindacato avvocati e procuratori del distretto della Corte d'appello di Palermo;

Considerato che l'atteggiamento assunto dal Direttorio stesso in recenti manifestazioni ha dimostrato oltre all'incomprensione dello spirito della legge, la mancanza assoluta di quel senso di disciplina che deve essere dote precipua dei dirigenti di organizzazioni sindacali;

Ritenuta la urgente necessità di un provvedimento, che abbia valore ad un tempo di riprovazione e di monito;

Visto l'art. 8, penultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Di concerto con le LL. EE. i Ministri per l'interno e per la giustizia;

Decreta:

Il Direttorio del Sindacato avvocati e procuratori del distretto della Corte di appello di Palermo è sciolto; ed è nominato il prof. avv. Giuseppe Messina commissario governativo per la straordinaria amministrazione del Sindacato stesso, con l'incarico di procedere entro tre mesi dalla data del presente decreto alla ricostruzione dell'ordinaria amministrazione.

S. E. il prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale sarà, a cura del Ministero delle corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, e notificato,

per tutti gli effetti, al presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Roma, addì 14 febbraio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1928.
Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad istituire un ufficio di sportello in Siena.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Il Monte dei Paschi con sede in Siena è autorizzato ad istituire un proprio ufficio di sportello staccato in Siena, piazza Umberto I.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Angelo Scok fu Antonio, nato a Parenzo il 25 agosto 1889 e residente a Trieste, via D. Rossetti n. 51-*a*, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scocchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Angelo Scok è ridotto in « Scocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pierina Scok nata Ferrario di Giovanni, nata il 3 settembre 1883, moglie;

2. Licia di Angelo, nata il 22 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Sershe fu Giovanni, nato a Trieste il 7 aprile 1877 e residente a Trieste, via Luigi Galvani n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sersi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Sershe è ridotto in « Sersi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vittoria Sershe nata Furlani di Giovanni, nata il 16 dicembre 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ettore Sessich fu Antonio, nato a Trieste il 5 maggio 1881 e residente a Trieste, via Media n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sessi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ettore Sessich è ridotto in « Sessi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Sessich nata Grachi fu Biagio, nata il 4 aprile 1886, moglie;
2. Ettore di Ettore, nato il 29 febbraio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Slamiz fu Maria, nato a Gorizia il 16 aprile 1906 e residente a Trieste, via della Guardia n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lami »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Slamiz è ridotto in « Lami ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Angelica Staffler di Enrico, nata a Trieste il 24 dicembre 1871 e residente a Trieste, via Nicolò de Rin, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Staffieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Angelica Staffler è ridotto in « Staffieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Bartolomea Benvenuti vedova Staffler fu Silvestro, nata a Pirano il 27 gennaio 1872 e residente a Trieste, via Galleria n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Staffieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Bartolomea Benvenuti vedova Staffler è ridotto in « Staffieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Fabio fu Gualtiero, nato il 4 agosto 1908, figlio;
2. Livia fu Gualtiero, nata il 5 maggio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Laura Staffler fu Gualtiero, nata a Trieste il 5 settembre 1906 e residente a Trieste, via Galleria n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Staffieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Laura Staffler è ridotto in « Staffieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Oscarre Staffler fu Enrico, nato a Trieste il 17 maggio 1886 e residente a Trieste, via Nicolò de Rin, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Staffieri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Oscarre Staffler è ridotto in « Staffieri ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Pia Staffler nata Zernitz di Ettore, nata il 19 febbraio 1887, moglie;
2. Licia di Oscarre, nata il 19 marzo 1920, figlia;
3. Giorgio di Oscarre, nato il 26 febbraio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Leandro Staffler di Enrico, nato a Trieste il 9 giugno 1896 e residente a Trieste, via San Michele n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Staffieri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Leandro Staffler è ridotto in « Staffieri ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Carla Staffler nata Norbedo di Ernesto, nata il 28 settembre 1896, moglie;
2. Flavio di Leandro, nato il 10 agosto 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Pasquale Tich di Giacomo, nato a Fiume il 17 maggio 1872 e residente a Trieste, via dello Scoglio n. 104, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ticini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Pasquale Tich è ridotto in « Ticini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Tich nata Surina di Tomaso, nata l'11 giugno 1879, moglie;
2. Ubaldo di Pasquale, nato l'11 settembre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che è stato presentato al Parlamento il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2658, concernente provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni dell'autunno 1927 nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Conversione di certificato vecchio consolidato 5 per cento e cessione di rendita.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 238.

Questa Amministrazione ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.50 % del certificato vecchio consolidato 5 % n. 1072311 di L. 10 intestato a Parisi Francesco Paolo fu Giuseppe, domiciliato a Calatafimi, con ipoteca per cauzione dovuta dal titolare, quale usciere di conciliazione, ed attergato di cessione della relativa rendita a favore di Giuseppe Avila Miceli fu Ignazio.

Si previene chiunque possa avervi interesse che la parte del certificato consolidato 5 % contenente la suaccennata cessione è stata unita al corrispondente nuovo titolo consolidato 3.50 % n. 258362 di L. 7 emesso in sostituzione per conversione, in modo da formarne parte integrante, e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, 19 gennaio 1928 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 267.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3304 — Data della ricevuta: 23 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Falcocchio Alberto fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 180 consolidato 5 %, con decorrenza 1º gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 18 febbraio 1918 – Anno VI

Francia	74.25	Belgrado	33.40
Svizzera	363.25	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.043	Albania (Franco oro)	365.20
Olanda	7.605	Norvegia	5.02
Spagna	320.12	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.63	Svezia	5.06
Berlino (Marco oro)	4.507	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.667	Danimarca	5.05
Praga	56.05	Rendita 3,50 %	74.255
Romania	11.60	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	84.675
New York	18.88	Littorio 5 %	84.525
Dollaro Canadese	18.85	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.775
Oro	364.37		

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla Società esercente le Regie fonti di Recoaro a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Giuliana ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 30 dicembre 1927 - Anno VI - n. 113, la Società esercente le Regie fonti di Recoaro è autorizzata a mettere in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Giuliana » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Recoaro (Vicenza) di proprietà del Regio demanio e di cui la Società è concessionaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma e colore conosciuta in commercio col nome di tipo Vichy o S. Pellegrino, della capacità di un litro e mezzo litro, chiuse con tappo corona o con tappo di sughero munito all'interno di stagnola e protetto all'esterno con capsula pure di stagnola.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari stampate su carta bianca delle dimensioni di mm. 222×120 circa. L'etichetta è delimitata da una bordura, di colore turchino scuro dello spessore di mm. 2 1/2 ai lati più corti e di mm. 12 ai lati più lunghi. Nella bordura superiore, tra due righe bianche è scritto a caratteri pure bianchi: « Società esercente Regie fonti Recoaro »; nella metà della bordura inferiore è inserita una specie di targa bianca, sulla quale, a caratteri turchini è inserito il nome della ditta che ha l'esclusività della vendita dell'acqua.

La parte bianca dell'etichetta è divisa, nel senso dell'altezza in tre parti: in quella di sinistra sono inseriti in lingua inglese, francese e tedesca le proprietà terapeutiche dell'acqua, e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, in quella di destra sono riportati i risultati delle analisi chimica e batteriologica. La parte centrale ha in alto e nel mezzo lo stemma Reale e l'emblema del Fascio; la parte più alta dei due stemmi cade anche sulla parte centrale della bordura superiore. Al di sotto degli stemmi è scritto a grandi caratteri turchini « Recoaro » ed al di sotto di questa parola a caratteri rossi, su due righe « Regia Fonte Giuliana ».

Segue, poi, su due righe a caratteri turchini, la dicitura « Acqua minerale da tavola - Batteriologicamente pura ». Nella parte più bassa del riquadro centrale separata dalla parte superiore da una riga turchina sono riportate, in lingua italiana, le proprietà terapeutiche dell'acqua; il tutto conforme all'esemplare allegato.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina della Commissione esaminatrice pel concorso ad un posto di volontario interprete per la lingua russa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 1º luglio 1926 con il quale veniva bandito un concorso per un posto di volontario interprete per la lingua russa;

Determina:

La Commissione esaminatrice pel concorso per un posto di volontario interprete per la lingua russa è costituita come segue:

Toscani comm. Angelo, Regio console generale di 1ª classe, presidente ed esaminatore per la lingua italiana;

De Stefani cav. uff. Pietro, consigliere di legazione, esaminatore per la lingua francese;

Lo Gatto prof. dott. Ettore, esaminatore per la lingua russa.

Il cav. Ugo Guglielmo Turcato, vice console di 1ª classe, disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.